Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 marzo 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1956, n. 108.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipiènti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri	0,100	L. 15
da litri	0,250	» 15
»	0,500	» 25
»	0,750	» 35
»	1,000	» 40
»	1,500	» 55
»	2,000	» 70

Al terzo comma, alle parole: « lire 50 », sono sostituite le parole: « lire 15 ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

La vendita al pubblico di estratti e di essenze, anche se non contenenti alcool, idonei alla preparazione di vini vermouth ed altri vini aromatizzati, è consentita soltanto in recipienti contenenti dosi atte alla preparazione familiare di non più di un litro di prodotto.

Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di Stato di cui al terzo comma dell'art. 1.

I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non inferiore al 10 per cento in volume.

Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70 per cento.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è ammesso l'impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purchè in percentuale rispettivamente non inferiore al 95 per cento ed all'80 per cento in volume.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonchè delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica.

Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione « aperitivo a base di vino » o « americano », è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi dalle vigenti disposizioni sanitarie.

All'art. 7, al secondo comma, alle parole: « non inferiore a 5 », sono sostituite le parole: « non inferiore a 4 »; al terzo comma, alle parole: « rispettivamente a 7 », sono sostituite le parole: « rispettivamente a 6 ».

All'art. 8, primo comma, alle parole: « deve essere sempre presente l'assenzio, tranne che il prodotto non sia », sono sostituite le parole: « devono essere sempre presenti le artemisie, tranne che il prodotto sia ».

All'art. 9 sono soppresse le parole: « e di particolare gravità ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze. La licenza per l'esercizio della produzione o dello imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell'Erario — secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste — per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento nella misura di lire 10 mila per quantità fino a 500 ettolitri annui, di lire 20 mila per quantità fino a 1000 ettolitri, di lire 40 mila da oltre 1000 fino a 2000, di lire 80 mila da oltre 2000 fino a 5000, di lire 150 mila oltre 5000 ettolitri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità.

Il provvedimento di sospensione è definitivo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo.

All'art. 11, ultimo comma, sono soppresse le parole: « di cui al primo comma del presente articolo ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

1) di due litri;
2) di un litro;
3) di mezzo litro;
4) non superiore ad un decilitro.

Per le capacità dei recipienti è consentita la tolleranza del 5 per cento in più o in meno.

I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante:

a) la denominazione « vino aromatizzato », o « vermouth », o « aperitivo a base di vino », o « vino chinato », o « vino aromatizzato all'uovo », a seconda dei casi;

b) la capacità del recipiente e la gradazione alcoolica e zuccherina del contenuto. E' ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purchè venga rispettata la gradazione alcoolica minima prescritta;

c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest'ultimo.

L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta.

Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri, da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle di cui alla lettera *a*); e di due millimetri di altezza per 1,5 di larghezza per quelle di cui alle lettere *b*) e *c*).

Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il prodotto estero all'ultimo comma dell'art. 19, possono figurare, anzichè sull'etichetta principale, su un talloncino situato sul recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.

Per i flaconcini di capacità non superiore ad 1 decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anzichè sulla etichetta, sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.

In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.

Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori è consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non oltre il 50 per cento di acqua gassata (semplice o di soda) a condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in recipienti non superiori ad 1 decilitro e purchè l'anidride carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata effervescenza all'atto della stappatura del recipiente e del versamento del liquido e la gradazione alcoolica svolta resti compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.

Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera *a*) dovrà essere completata dalla parola « soda ».

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13-*bis*:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per le finanze, può autorizzare la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di apposito rubinetto, alle ditte che almeno da dieci anni abbiano usato tali recipienti per la distribuzione del prodotto.

Tale autorizzazione può essere concessa:

a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali recipienti e calcolati in base alla media annua dell'ultimo triennio;

b) purchè i recipienti vengano muniti di sigilli che non consentano la reintroduzione del liquido;

c) purchè i recipienti possano essere riempiti soltanto presso la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore autorizzato alla mescita, il quale non potrà tenere in funzione nel proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.

I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei recipienti.

All'art. 14, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

I contrassegni di Stato nei recipienti di capacità superiore ad un litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti stessi.

All'art. 17, secondo comma, alle parole: « recipiente da un litro o da mezzo litro, sono sostituite le parole: « recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro ».

Dopo l'art. 21, è aggiunto il seguente art. 21-*bis*:

Con il decreto previsto dagli articoli 10, ultimo comma, e 11, ultimo comma, saranno stabilite le norme relative alla disciplina del prelevamento dei campioni per l'analisi dei prodotti previsti dal Capo II del presente decreto.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonchè degli estratti ed essenze di cui all'art. 4, già in commercio e giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di sei mesi, elevato a dodici mesi per quelli in bottiglia.

E' concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l'applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all'estero e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.

La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'art. 14 ha effetto dal 1° luglio 1956 e, per i vermouth e vini aromatizzati contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell'art. 13, il prezzo, nella misura di lire 20 al litro, deve essere corrisposto secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze. Ai contravventori alla norma del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 17.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI — ZOLI — ANDREOTTI — CORTESE — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 marzo 1956, n. 109.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1955.

Contingente di ghisa da fusione da ammettere al dazio dell'8 % sul valore per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente della ghisa da fusione, destinata alle fonderie, da ammettere al dazio dell'8 % sul valore, ai sensi della nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, è fissato per l'anno 1956 in tonnellate 80.000 (ottantamila).

Art. 2.

L'importazione deve effettuarsi attraverso le seguenti dogane, nei limiti delle quote, eventualmente interscambiabili, qui di seguito indicate:

Genova	tonn.	40.000
Savona	»	5.000
Chiasso	»	5.000
Fortezza	»	5.000
Trieste	»	10.000
Torino	»	15.000

Qualora partite di ghisa da fusione da ammettere al dazio ridotto dell'8 % dovessero giungere presso altre dogane, queste, su presentazione della relativa dichiarazione d'importazione, chiederanno direttamente ad una delle dogane suindicate, che ne abbiano ancora la disponibilità, il trasferimento della quota di contingente occorrente per dar corso all'operazione.

Art. 3.

Per fruire del beneficio daziario previsto dall'art. 1, gli interessati devono presentare domanda al direttore superiore, corredata da un certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulta che il richiedente gestisce una fonderia.

Art. 4.

Il movimento della ghisa importata a dazio ridotto, deve essere tenuto in evidenza dagli stabilimenti concessionari in apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana nella cui giurisdizione si trovano gli stabilimenti. In detto registro devono essere annotati i quantitativi di ghisa volta per volta importati, con riferimento agli estremi del documento doganale e, nella parte dello scarico, le partite che vengono passate in lavorazione. Le risultanze di detto registro devono trovare corrispondenza coi registri di lavorazione. I registri di carico e scarico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari doganali e dei militari della Guardia di finanza incaricati di effettuare saltuariamente controlli presso le fonderie.

Art. 5.

Quando la importazione della ghisa viene effettuata da una dogana diversa da quella nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento agevolato, la prima deve segnalare alla seconda le singole operazioni di importazione eseguite, ai fini dei controlli saltuari previsti dal precedente articolo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1956
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 117. — BENNATI

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1955.

Contingente di melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati, da importare in esenzione da dazio nell'anno 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melazzo di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali di importazione, è fissato, per l'anno 1956, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1956
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 116. — BENNATI

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1956.

Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare d'invalidità e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e le relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea a premio annuo.

Roma, addì 9 marzo 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1956.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione denominata «Polizza del lavoratore» e relative condizioni, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazione, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Mediterranea di Assicurazione, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazione, con sede in Palermo:

Tariffa denominata «Polizza del lavoratore» relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale d'importo variabile con l'età dell'assicurato pagabile ad un termine prestabilito, in caso di vita dell'assicurato stesso, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di premorienza.

Roma, addì 9 marzo 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1956.

Approvazione di clausole particolari di polizza, relative a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentate dalla Società «Alleanza Assicurazioni», con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società «Alleanza Assicurazioni», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle clausole particolari di polizza relative alle tariffe Z/1 e Z/2, senza visita medica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le clausole particolari di polizza relative alle tariffe Z/1 e Z/2, senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 16 gennaio 1956, presentate dalla Società «Alleanza Assicurazioni», con sede in Milano.

Roma, addì 9 marzo 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di San Giuseppe, in comune di Piacenza.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 83 dell'11 giugno 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di San Giuseppe, della superficie di mq. 141521, in comune di Piacenza.

(1153)

Sdemanializzazione dell'ex forte « Garibaldi » in comune di Ancona. (Annullamento di decreto)

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 94 del 21 dicembre 1955, è stato predisposto l'annullamento del precedente decreto n. 30 del 10 ottobre 1952, col quale l'ex forte « Garibaldi » in comune di Ancona, veniva trasferito dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato.

(1151)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore delle Società cooperative « Spes-Virtus e Fides », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 febbraio 1956, il rag. Attilio Palamara è stato nominato liquidatore delle Società cooperative « Spes-Virtus e Fides », con sede in Milano, in sostituzione del dottor Pietro Bianchi.

(1154)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mattolin Renato fu Pietro, già esercente in Vicenza, via Santa Chiara n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 97-VI.

(1150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 16 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,83	624,81	624,75	624,82	624,83	624,81	624,80	624,82
$ Can.	625,55	625,50	625,75	625,50	625,20	625,50	625,50	625,50	625,50	625,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,80	145,77	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,68	90,69	90,69	90,67	90,65	90,68	90,67	90,67	90,68	90,65
Kr. N.	87,70	87,71	87,71	87,70	87,68	87,70	87,69	87,70	87,70	87,65
Kr. Sv.	120,76	120,76	120,78	120,75	120,73	120,74	120,77	120,75	120,75	120,75
Fol.	164,88	164,87	164,88	164,85	164,87	164,90	164,85	164,85	164,80	164,85
Fr. B.	12,575	12,58	12,57	12,5725	12,5725	12,575	12,573	12,5725	12,575	12,575
Fr. Fr.	178,30	178,32	178,32	178,33	178,27	178,32	178,35	178,33	178,30	178,25
Fr. Sv. acc.	143,31	143,31	143,33	143,32	143,30	143,30	143,35	143,32	143,30	143,30
Lst.	1755 —	1755 —	1755,25	1754,875	1754,75	1755,50	1754,875	1754,875	1755,125	1755,125
Din. occ.	149,70	149,71	149,70	149,71	149,71	149,70	149,68	149,71	149,70	149,60

Media dei titoli del 16 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,30
Id. 3,50 % 1902	58,875
Id. 5 % 1935	91,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,40
Id. 5 % 1936	94,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1956

1 dollaro USA	624,82
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,67
1 Kr. Norv.	87,695
1 Kr. Sv.	120,76
1 Fol.	164,85
1 Fr. bel.	12,573
100 Fr. Fr.	178,34
1 Fr. Sv. acc.	143,335
1 Lst.	1754,875
1 Marco ger.	149,695

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 8°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1955, registro n. 61, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1956, n. 5, con il quale fu indetto un concorso ordinario per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 8°);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopraindicato, in vista di particolari esigenze del servizio di vigilanza della scuola elementare, sia per consentire un maggiore afflusso di partecipanti e la possibilità della valutazione dell'idoneità conseguita nel concorso a duecentodue posti di direttore didattico (gruppo *B*, grado 4°) tuttora in corso di espletamento, sia per facilitare ad un notevole numero di aspiranti il ritiro e la presentazione per il nuovo concorso dei documenti e dei titoli allegati a suo tempo alla domanda di partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico ancora in atto;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico in prova, (gruppo *B*, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale in data 1° ottobre 1955, con scadenza al 7 marzo 1956, è prorogato fino al 31 maggio 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1956
Registro n. 14, foglio n. 78

(1199)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il decreto commissariale n. 340.2.45/9118 del 22 marzo 1955, col quale il prof. Guido Micale, docente in clinica ostetrica, è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1952;

Ritenuta la necessità di sostituire il prefato sanitario, in seguito alle dimissioni volontarie dallo stesso rassegnate in data 25 febbraio 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del prof. Guido Micale, è nominato componente della Commissione giudicatrice, indicata in premessa, il prof. dott. Motta Giuseppe, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

Messina, addì 29 febbraio 1956

Il prefetto: Russo

(1160)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 2467, in data 19 febbraio 1955, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1954;

Considerata che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 34/2.75/12569, in data 12 ottobre 1955, ha ultimato i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertate le regolarità del procedimento seguito;

Visti gli articoli 23 e 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1954:

1. Folzani dott. Carlo	punti	51,989	su 100
2. Mori dott. Dino	»	51,239	»
3. Romegialli dott. Lombardo	»	50,021	»
4. Vanni dott. Romeo	»	49,937	»
5. Cella dott. Sergio	»	48,176	»
6. Fertitta dott. Francesco	»	46,186	»
7. Galli dott. G. Battista	»	44,498	»
8. Valle dott. Gino	»	44,282	»
9. Ranzanici dott. Aurelio	»	43,800	»
10. Ceresa dott. Ferruccio	»	43,249	»
11. Gregis dott. Davide	»	43,203	»
12. Comalini dott. Alessandro	»	42,670	»
13. Raineri dott. Alfredo	»	42,346	»
14. Salvioni dott. Eugenio	»	41,053	»
15. Giuriani dott. Fernando	»	40,596	»
16. Del Frate dott. Francesco	»	39,426	»
17. Bocchia dott. Mario	»	39,117	»
18. Santini dott. Mario	»	39,011	»
19. Molinari dott. Amelio	»	38,622	»
20. Felesina dott. Remo	»	37,189	»
21. Bonazzola dott. Giuseppe	»	35,539	»
22. Riccardi dott. Mario	»	35,451	»

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 3 marzo 1956

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto pari numero e data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Folzani dott. Carlo: consorzio medico di Delebio;
2) Mori dott. Dino: consorzio medico di Novate Mezzola;
3) Romegialli dott. Lombardo: condotta medica di Livigno.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 3 marzo 1956

Il Prefetto.

(1068)

PREFETTURA DI SASSARI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.71.11258, dell'11 ottobre 1955, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del vice prefetto dott. Guido Tamburro, presidente della predetta Commissione destinato ad altra sede, con il vice prefetto dott. Antonio Dessena;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Dessena, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1953, in sostituzione del dott. Guido Tamburro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Sassari.

Sassari, addì 28 febbraio 1956.

Il Prefetto

(1159)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 13831 in data 30 marzo 1955, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di un posto di ostetrica condotta vacante in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 13831/54 Div. 3ª san. in data 19 gennaio 1956, con il quale si è proceduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni alla medesima affidata;

Ritenuta la regolarità delle operazioni medesime;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Barelli Adele	punti	60,062
2. Serrai Iolanda	»	57,171
3. Pistoni Olga	»	53,328
4. Sacchi Lidia	»	50,218
5. Lenzi Libera	»	47,250
6. Carlotti Angela	»	47,062
7. Zanardi Franca	»	45,937
8. Giovanardi Lidia	»	45,843
9. Pizzamiglio Laura	»	45,296
10. Galli Rina	»	44,218
11. Ferraresi Antonietta	»	43,625
12. Spezzani Nerina	»	43,437
13. Beltrami Elena	»	43,343
14. Zanni Elisa	»	43,108
15. Martini Irma	»	41,093
16. Ferrarini Novella	»	40,525
17. Grenzi Clementina	»	40,437
18. Tommasini Rina	»	39,265

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Modena, addì 21 febbraio 1956

Il prefetto: MEMMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di un posto di ostetrica condotta vacante in Provincia al 30 novembre 1954;

Rilevato che la sig.a Barelli Adele è risultata prima tra le idonee e conseguentemente vincitrice di sede, ha regolarmente chiesto in domanda la condotta di Sassuolo, unica condotta in concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica sig.a Barelli Adele, prima classificata del concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sassuolo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Modena, addì 21 febbraio 1956

Il prefetto: MEMMO

(1003)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.